

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro per i beni culturali e ambientali

(VELTRONI)

**di concerto col Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(BERSANI)

e col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

(BASSANINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MARZO 1998

Istituzione del Centro per lo sviluppo delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali

ONOREVOLI SENATORI. - L'esigenza di realizzare un Centro di sviluppo delle arti contemporanee è avvertita da lungo tempo dal mondo della cultura, ma fino ad oggi non vi è stato un riscontro a livello nazionale che concretizzi tale necessità.

Le istituzioni pubbliche, in parte carenti nel dimostrare interesse verso l'arte contemporanea, anche se con significative eccezioni a livello di istituzioni locali (ad esempio il museo d'arte contemporanea «Luigi Pecci» di Prato o il museo di arte contemporanea che il comune di Roma ha in corso di realizzazione) hanno contribuito a non avvicinare il mondo artistico.

Come è noto, ciò ha comportato che la maggior parte dell'arte contemporanea, in questi anni, ha trovato referenti all'estero con la conseguenza che le opere prodotte dai nostri artisti si trovano in gran parte fuori dal nostro Paese.

Lo Stato deve porsi l'obiettivo di sviluppare le arti contemporanee mettendo a disposizione degli artisti un luogo nel quale siano esposte e prodotte opere d'arte e dove venga, inoltre, incoraggiata la ricerca artistica, attraverso la sperimentazione ed ogni altra forma di approfondimento.

A tal fine si ritiene importante istituire un Centro per lo sviluppo delle arti contemporanee in cui la realtà artistica possa trovare idonei spazi e attrezzature ed in cui si promuovano manifestazioni ed attività attinenti al settore, rivolte, anche, alla fruizione pubblica.

Il Centro che verrà realizzato a Roma, utilizzerà le strutture dell'attuale caserma «Montello» in via Guido Reni, dopo il necessario adeguamento strutturale e funzionale.

All'interno del Centro verrà realizzato anche un Museo delle arti contemporanee che raccoglierà le opere acquisite dallo Stato.

Il Centro sarà inoltre sede del Museo dell'architettura.

In Italia, a tutt'oggi, nonostante la distribuzione sul territorio di un centinaio di archivi di architettura contemporanea di variabili dimensioni e impostazioni - secondo la logica policentrica che caratterizza la cultura italiana - non esiste un museo a livello nazionale, contrariamente a quanto è avvenuto all'estero, in particolare, dagli anni '70 in poi.

L'intento è, quindi, quello di creare un luogo istituzionalmente e univocamente dedicato allo studio, alla conservazione, alla valorizzazione, alla tutela ed alla esposizione sistematica del patrimonio architettonico contemporaneo del paese.

Tale Museo ha la finalità di fungere sia da polo di attivazione di una politica culturale continua e coordinata, sia da centro di servizio e di documentazione, sia da contenitore di attività espositive mirate, permanenti e temporanee.

La sua istituzione può, inoltre, contribuire ad aggregare anche una vasta gamma di esperienze della cultura visiva contemporanea, con cui l'architettura può essere utilmente confrontata (in quanto disciplina «ideativa» del progetto), quale il *design* industriale, le installazioni artistiche e ambientali, le opere in più dimensioni, la moda, la pubblicità.

È altrettanto avvertita la necessità di istituire in Italia un museo della fotografia con finalità di raccolta, tutela, gestione e valorizzazione dei beni fotografici e di tutto ciò che attiene a questo settore. Il Museo avrà sede in Milano.

L'aspetto più evidente oggi è la mancanza di un piano organico di riordino di tale materiale.

Il patrimonio fotografico è un patrimonio sommerso e conservato in modo frammentario, considerata anche la natura stessa dei

beni fotografici, ma di grande valore storico-artistico, documentario ed espressivo.

Oltre alle collezioni fotografiche dei privati, dell'Istituto nazionale per la grafica, dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, archivi fotografici di diversa natura si conservano sia presso gli istituti che dipendono dal Ministero per i beni culturali e ambientali sia presso altre istituzioni pubbliche.

Da ciò l'esigenza di creare un'istituzione museale statale che costituisca un polo di riferimento per la documentazione storica della comunicazione fotografica, anche mediante l'esposizione di attrezzature fotografiche passate e presenti e di raccolte di fondi fotografici. Non può, inoltre, mancare una attività specialistica dedicata alla storia delle tecniche, allo studio dei materiali e ai mutamenti avvenuti nel tempo nell'impiego di tale mezzo.

Occorre prevedere, inoltre, l'istituzione del Museo dell'audiovisivo. Infatti, anche in questo settore è necessario operare un riordino data la dispersione del materiale tra varie istituzioni. A tale riguardo, si fa presente che il Governo ha proposto, da tempo, una disciplina sostanziale nell'ambito del disegno di legge sulle telecomunicazioni.

Recentemente si è avvertita l'esigenza di modificare la disciplina delle spese sostenute per l'attività didattica nei musei. Gli organi di controllo hanno, infatti, osservato che questo tipo di attività non è esplicitamente posta dalle norme a carico dell'amministrazione statale. Occorre, quindi, interpretare la normativa sostanziale e quella di bilancio nel senso che i relativi stanziamenti si riferiscono anche all'attività didattica.

Sulla partecipazione dello Stato a fondazioni si è sviluppato un ampio dibattito. La sperimentazione in corso sulla collaborazione tra pubblico e privato, relativa alla gestione dei beni culturali, indica quali sono le soluzioni ottimali: sviluppare la collaborazione tra pubblico e privato mediante strumenti che lascino al settore pubblico una forma di controllo - sia pure indiretta -

e mettano a disposizione degli operatori privati gli strumenti utili per la celerità e l'immediatezza dell'azione.

In quest'ottica la fondazione, istituita con la partecipazione dello Stato e con l'eventuale conferimento dell'uso dei beni, vincolato a determinate garanzie, appare lo strumento più idoneo alla esigenza sopra prospettata. Esso sarà utile in via generale, ma può essere riferito, in particolare, proprio alla gestione dei musei.

Soltanto a titolo esemplificativo si evidenzia che il sistema del ricorso alla fondazione potrà essere utilizzato per la gestione del complesso di Venaria Reale a Torino, la cui proprietà è di enti diversi (Stato e comune di Torino) i quali, insieme a soggetti privati, potranno gestire il complesso con risultati, si auspica, lusinghieri sotto il profilo della efficienza e della economicità.

La legge 20 gennaio 1992, n. 57, che reca «Istituzione della scuola di restauro presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze», all'articolo 4, demanda ad un regolamento la disciplina dell'ordinamento interno della scuola e delle modalità di accesso, nonché la definizione dei criteri per la selezione del personale docente e per lo svolgimento dei corsi.

L'articolo 6 della citata legge n. 57 del 1992 ha esteso la disciplina, già prevista per l'Opificio delle pietre dure, alla scuola di restauro dell'Istituto centrale, prefigurando così la revisione dell'ordinamento anche di quella scuola.

Si sottolinea, per completezza di informazione, che l'Istituto centrale per il restauro di Roma e l'Opificio delle pietre dure di Firenze sono i due più importanti istituti che, nel settore delle arti, si occupano, in via esclusiva, del restauro e del suo insegnamento. I due istituti espletano nel restauro interventi estremamente qualificati ed hanno acquisito un ruolo internazionalmente riconosciuto nella conservazione delle opere d'arte.

Nel regolamento relativo alla scuola di restauro presso l'Istituto centrale per il re-

stauro era stata inserita una disposizione che prevedeva la possibilità di istituire sezioni della scuola presso Istituti dipendenti dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che ne avrebbero assicurato il funzionamento con gli ordinari stanziamenti di bilancio. Ciò per corrispondere meglio alle richieste dell'utenza e garantire nel contempo l'Amministrazione sulla preparazione dei restauratori, destinati ad operare su beni di inestimabile valore.

La disposizione, tuttavia, è stata oggetto di osservazioni da parte della Corte dei conti che, in sede di controllo, ha ritenuto di non ammettere a registrazione la norma stessa, in assenza di una disposizione primaria che attribuisse il potere di istituire le anzidette sezioni.

La legge 8 ottobre 1997, n. 352 «Disposizioni sui beni culturali» è stata approvata dopo ampio dibattito parlamentare.

L'urgenza di emanare le disposizioni innovative che riguardano il complesso archeologico di Pompei hanno indotto il Parlamento ad approvare il testo nella originaria forma invitando nel contempo il Governo (con l'ordine del giorno 9.2644.1, presentato nella seduta del Senato del 30 settembre 1997 e accolto dal Governo) a modificare parzialmente due delle disposizioni contenute nella legge. In particolare quella contenuta nell'articolo 2, relativa al programma delle attività culturali e quella contenuta nell'articolo 12, concernente il commercio delle cosiddette vernici *spray*, sulle quali non si era formato un unanime consenso come, invece, era avvenuto sul resto della legge.

La legge 1° dicembre 1997, n. 420, concernente «Istituzione della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali» ha lo scopo di finanziare le celebrazioni o le manifestazioni culturali particolarmente rilevanti, nonchè le edizioni nazionali individuate dalla «Consulta».

A tale riguardo la necessità di assicurare nel tempo un adeguato supporto finanziario a sostegno di tutte quelle iniziative qualificate che la «Consulta» intenderà promuove-

re per celebrare la storia del nostro Paese, nonchè di garantire la pubblicazione dell'*opera omnia* dei personaggi più rappresentativi della nostra cultura, impongono una disponibilità di risorse in via continuativa.

Il mandato del Comitato di coordinamento per la salvaguardia della Torre di Pisa, istituito con la legge 7 marzo 1997, n. 53, scade il 31 dicembre 1998. Si ritiene necessaria una proroga al 31 dicembre 1999 in considerazione, non solo delle svariate circostanze che attengono in particolare al rinnovo della composizione del Comitato, ma, anche, della necessità di non interrompere i lavori avviati dal Comitato, evitando in tal modo effetti negativi sulla salvaguardia della Torre.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali utilizza da tempo i lavoratori casaintegrati, in mobilità e in sussidio.

La maggior parte dei progetti attualmente in corso scadrà, tuttavia, nel mese di marzo 1998 e, con le attuali disponibilità di bilancio, essi potranno essere prorogati soltanto fino al giugno 1998.

Per l'utilizzazione dei predetti lavoratori per altri otto mesi (luglio 1998 - marzo 1999) è necessario un ulteriore stanziamento pari a lire 28 miliardi per il 1998.

Tutto ciò premesso, il disegno di legge prevede, all'articolo 1, l'istituzione in Roma del Centro per lo sviluppo delle arti contemporanee il quale acquisti, conservi, esponga al pubblico in modo permanente le opere che testimonino la cultura internazionale. Si cerca in tal modo di favorire una educazione della società attraverso ricerca, educazione, comunicazione e pubblico godimento.

Tale Centro ha altresì il compito di svolgere manifestazioni ed attività connesse all'arte contemporanea.

Esso ospiterà non solo il Museo di arti contemporanee che raccoglie ed espone le relative opere d'arte, ma anche il Museo dell'architettura con finalità di acquisizione, conservazione, esposizione al pubblico di archivi relativi ad opere architettoniche.

All'interno di tale Centro potranno, inoltre, essere attuati un polo attinente alla sperimentazione, alla ricerca, all'educazione e alla comunicazione rivolti al contemporaneo ed un altro che riguarda i servizi commerciali, di intrattenimento e di produzione.

L'articolo contiene, altresì, una previsione che attiene al materiale fotografico che sarà raccolto, conservato, valorizzato, nonchè esposto al pubblico grazie all'istituzione, in Milano, del Museo della fotografia.

È disposta l'istituzione in Roma, nell'ambito della Discoteca di Stato, del Museo dell'audiovisivo.

Il Centro sopracitato, il Museo della fotografia e la Discoteca hanno autonomia sia sul piano finanziario-contabile che su quello scientifico ed organizzativo, con esclusione delle spese relative al personale. L'autonomia gestionale consente a tali istituti di gestire i proventi esterni in qualsiasi modo ad essi affluiti ed ogni altra somma ad essi assegnata e posta a carico del bilancio del Ministero.

L'istituzione dei predetti organi non comporta l'aumento delle attuali dotazioni organiche di personale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

L'ordinamento interno e le modalità di funzionamento degli istituti sono stabiliti con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

La progettazione degli interventi di adeguamento strutturale e funzionale degli edifici sede del Centro, del Museo dell'audiovisivo e quello della fotografia è affidata dal Ministero per i beni culturali e ambientali a soggetti esterni con le modalità indicate nell'articolo 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

Seguono tre disposizioni finanziarie, di cui la prima autorizza una spesa annua di lire 30 miliardi, per il triennio 1998-2000, ai fini dell'adeguamento strutturale e funzionale sopracitato; la seconda prevede una spesa di 5 miliardi a decorrere dal 2000, ai fini del funzionamento dei medesimi istituti e la terza una spesa di lire 5 miliardi, per il

triennio 1998-2000, al fine di acquistare, anche mediante mostre con premi, opere e beni da esporre nel Centro e nei Musei di nuova istituzione. All'articolo 2, relativo all'attività didattica nei musei, si prevede la possibilità per gli istituti dipendenti dal Ministero per i beni culturali di avvalersi della collaborazione di operatori esterni, istituzioni pubbliche o soggetti privati, al fine del potenziamento del servizio di attività didattica rivolto al pubblico scolastico.

Tali spese sono ricomprese in quelle per la promozione culturale e didattica già previste nel bilancio del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Nell'articolo 3 sono disposizioni relative alla partecipazione del Ministero per i beni culturali e ambientali a fondazioni costituite o da costituire con altri soggetti pubblici o privati con la finalità di gestire musei, complessi monumentali, gallerie, scavi di antichità e parchi archeologici.

La partecipazione del Ministero al patrimonio della fondazione avviene con la concessione d'uso dei beni culturali che tale dicastero ha in consegna.

In caso di estinzione della fondazione si estinguono, di conseguenza, anche i diritti d'uso di cui sopra, ai sensi di esplicita previsione statutaria delle predette fondazioni.

Una ulteriore previsione statutaria stabilisce l'istituzione all'interno delle fondazioni di un comitato tecnico-scientifico che ha il compito sia di determinare gli indirizzi della fondazione sia di esprimersi su questioni ad esso sottoposte dai fondatori.

Nell'articolo 4 è prevista l'istituzione, presso istituti dipendenti dal Ministero per i beni culturali e ambientali, di sezioni delle scuole di restauro dell'Istituto centrale per il restauro e dell'Opificio delle pietre dure, previste dalle leggi 22 luglio 1939, n. 1240, e 20 gennaio 1992, n. 57. Questa previsione non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Sarà un regolamento a determinare l'ordinamento interno, le modalità di accesso, nonchè i criteri per la selezione del perso-

nale docente e per lo svolgimento dei corsi delle scuole di cui sopra che riguarderà anche le sezioni.

Tale regolamento sarà adottato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la funzione pubblica, e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

All'articolo 5 si prevede, in adempimento di un preciso impegno parlamentare in tal senso assunto dal Governo, la modifica della legge n. 352 del 1997.

Vengono abrogati i commi dall'1 al 7 dell'articolo 2, nonchè sostituiti i commi 8 e 9 dello stesso articolo nel senso che le somme dei soggetti pubblici e privati erogate in favore dello Stato al fine di partecipare alla realizzazione di attività culturali o ad interventi sul patrimonio culturale affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato e sono assegnate ad apposita unità previsionale di base del bilancio del Ministero per i beni culturali e ambientali e poi messe a disposizione, in contabilità speciali, degli organi del medesimo Ministero che realizzano le attività o gli interventi.

Sarà il funzionario incaricato della gestione dei predetti fondi a presentare il rendiconto annuale con la relativa relazione illustrativa: entrambi resi pubblici e portati a conoscenza di tutti i soggetti che hanno partecipato o concorso finanziariamente alle iniziative culturali promosse.

In conseguenza dell'abrogazione delle norme suddette, all'articolo 5 si prevede l'autorizzazione di una spesa di 250 milioni annui per finanziare la quota a carico delle soprintendenze relativa alle attività didattiche.

Ulteriori modifiche alla legge n. 352 del 1997 sono apportate con le variazioni e le aggiunte al comma 1 dell'articolo 12.

Tali variazioni prevedono che il produttore o il responsabile dell'immissione sul mercato italiano di generatori *aerosol* contenenti vernici è tenuto a comunicare preventivamente al Ministero per i beni culturali e ambientali, Istituto centrale per il restauro, e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che sono tenuti al segreto d'ufficio, alcuni dati fondamentali relativi a tali generatori.

Più precisamente, il produttore deve rendere noto agli organi elencati la categoria chimica delle resine e dei solventi contenuti nelle vernici e i prodotti chimici utilizzabili per la rimozione di esse.

È prevista anche una forma che sostituisce la comunicazione essendo sufficiente che il produttore o il responsabile dell'immissione sul mercato indichi sui contenitori degli *spray* le medesime informazioni.

All'articolo 6 è disposta la modifica della legge 1° dicembre 1997, n. 420, di costituzione della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali, elevando la relativa autorizzazione di spesa a lire 13 miliardi annui a decorrere dal 1997.

All'articolo 7 è disposta la proroga al 31 dicembre 1999 del mandato del Comitato di coordinamento per la salvaguardia della torre di Pisa, istituito con la legge 7 marzo 1997, n. 53, il cui termine era stato fissato al 31 dicembre 1998.

All'articolo 8, relativo ai lavori socialmente utili che si svolgono presso il Ministero per i beni culturali e ambientali, è prevista un'autorizzazione di spesa di 28 miliardi di lire nel 1998.

All'articolo 9 sono dettate norme relative alla copertura degli oneri finanziari recati alla legge riassunti nel seguente prospetto.

RELAZIONE TECNICA

Art. 1

L'adeguamento strutturale e funzionale delle sedi del Centro e dei Musei comporta oneri. Si stima che il costo medio degli interventi su edifici di interesse storico-artistico sia di circa 3.000.000 di lire per ogni metro quadrato. La superficie totale interessata per tutti gli istituti previsti dall'articolo in esame è stimata in circa 30.000 metri quadrati.

Calcolo dell'onere:

lire 3.000.000 × metri quadrati 30.000 = lire 90.000.000.000.

Il funzionamento dei cinque nuovi istituti – il Centro di arte contemporanea, il Museo di arte contemporanea, il Museo dell'architettura, il Museo dell'audiovisivo e il Museo della fotografia – comporta un onere medio stimato in un miliardo di lire per ciascuno degli istituti, a partire dall'anno 2000 allorchè entreranno in funzione.

Calcolo dell'onere:

lire 1.000.000.000 × n. 5 istituti = lire 5.000.000.000 dall'anno 2000.

lire 1.000.000.000 × n. 5 istituti = lire 5.000.000.000 dall'anno 2000.

Si stima di dover acquisire una serie di beni e di opere d'arte da collocare nei nuovi musei con un onere medio di circa un miliardo per ogni istituto, nel periodo 1998-2000.

Calcolo dell'onere:

lire 1.000.000.000 × n. 5 istituti = lire 5.000.000.000 nel triennio 1998-2000.

Art. 5, comma 3.

L'articolo 7 della legge n. 352 del 1997 prevede convenzioni tra le scuole di ogni ordine e grado e le soprintendenze per favorire la fruizione del patrimonio culturale da parte degli studenti.

Le convenzioni fissano le modalità attraverso le quali le istituzioni museali si impegnano ad elaborare percorsi didattici e a preparare materiali e sussidi audiovisivi. Gli oneri derivanti dalle convenzioni sono ripartiti tra scuola richiedente e soprintendenza.

Per effetto dell'abrogazione dell'articolo 2, comma 7, che assicurava la copertura dell'onere finanziario gravante sulle soprintendenze mediante utilizzazione delle somme erogate da soggetti estranei

all'amministrazione statale, occorre individuare una diversa forma di copertura.

Si stima che il costo medio delle spese che le soprintendenze debbono sostenere per ogni convenzione possa corrispondere a lire un milione. Inoltre è ipotizzabile che nell'arco dell'anno vengano stipulate non più di 250 convenzioni sull'intero territorio nazionale.

Calcolo dell'onere:

lire 1.000.000 × n. 250 convenzioni = lire 250.000.000 dal 1998.

Art. 6.

La legge n. 420 del 1997, recante «Istituzione della Consulta e dei Comitati nazionali e delle edizioni nazionali», stanziava per gli anni 1997, 1998 e 1999, rispettivamente, 13, 10 e 11 miliardi di lire da destinare ai Comitati nazionali delle celebrazioni e delle edizioni nazionali.

Lo scopo principale della legge è quello di ricondurre ad organicità e razionalità la materia delle celebrazioni, manifestazioni ed edizioni nazionali, evitando il proliferare di singole leggi.

Lo stanziamento recato dalla citata legge non è sufficiente ad affrontare le numerosissime richieste documentate anche dalle molteplici iniziative legislative già depositate in Parlamento.

Si stima che mediamente ogni celebrazione o edizione nazionale comporti un costo a carico del bilancio dello Stato di circa 650 milioni annui, con una durata di tre anni e che ogni anno vengono promosse circa venti iniziative.

Calcolo dell'onere:

lire 650.000.000 × 20 = lire 13.000.000.000 annui.

Art. 7.

La legge n. 53 del 1997 ha stanziato lire 12 miliardi nel biennio 1997-1998 per i lavori del Comitato di coordinamento per la salvaguardia della Torre di Pisa.

La Commissione ha rappresentato la necessità di prorogare la propria attività almeno fino a tutto il 1999. Si stima che la prosecuzione degli interventi di cui alla legge n. 53 del 1997 comporti una spesa di lire 850 milioni per il 1999.

Art. 8.

Presso il Ministero operano oltre 2.100 lavoratori cassaintegrati, in mobilità o in sussidio con un costo annuo di lire 42 miliardi circa. Le convenzioni in corso scadono nel mese di marzo 1998.

Nello stato di previsione per il 1998, per tali finalità, è stanziata la somma di lire 14 miliardi, sufficiente a corrispondere quanto dovuto ai predetti lavoratori nei successivi quattro mesi dell'anno.

Per poter utilizzare gli stessi fino al marzo del 1999 occorre stanziare un'ulteriore somma di lire 28 miliardi.

RIEPILOGO DELL'ONERE

(In miliardi di lire)

	1998	1999	2000
<i>Conto capitale:</i>			
Articolo 1, comma 7	30	30	30
Articolo 1, comma 9	5	5	5
Articolo 7, comma 2		0,850	
TOTALE . . .	<u>35</u>	<u>35,850</u>	<u>35</u>
<i>Parte corrente:</i>			
Articolo 1, comma 8	-	-	5
Articolo 5, comma 3	0,25	0,25	0,25
Articolo 6, comma 1	3	2	13
Articolo 8, comma 1	28	-	-
TOTALE . . .	<u>31,25</u>	<u>2,25</u>	<u>18,25</u>

B) Copertura dell'onere

Alla copertura degli oneri finanziari come sopra determinati si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito delle unità previsionali di base rispettivamente di parte corrente e di conto capitale, fondi speciali, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero per i beni culturali e ambientali che presentano la necessaria disponibilità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Istituzione del Centro per lo sviluppo
delle arti contemporanee
e di altri musei)*

1. È istituito in Roma il Centro per lo sviluppo delle arti contemporanee con il compito di raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre le testimonianze materiali della cultura visiva internazionale, favorire la ricerca, nonché svolgere manifestazioni e attività connesse. Il Centro è sede del Museo delle arti contemporanee. Nell'ambito del centro è istituito il Museo dell'architettura con il compito di raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre disegni, progetti, plastici, modelli ed ogni altro elemento significativo della cultura architettonica del novecento e contemporanea.

2. È istituito, nell'ambito della Discoteca di Stato, il Museo dell'audiovisivo con il compito di raccogliere, conservare e assicurare la fruizione pubblica dei materiali sonori, audiovisivi, multimediali, realizzati con metodi tradizionali o con tecnologie avanzate.

3. È istituito il Museo della fotografia con il compito di raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre al pubblico materiale fotografico e tutto quanto attiene alla fotografia e con funzioni di ricerca nelle attività di conservazione dei materiali e sull'uso delle tecnologie.

4. Il Centro di cui al comma 1, la Discoteca di Stato e il Museo della fotografia hanno autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria. Ferma restando l'esclusione delle spese relative al personale, la gestione autonoma degli istituti può avere riguardo, sotto il profilo finanziario e contabile, alla gestione dei proventi esterni che in qualsiasi modo affluiscono al bilan-

cio dei medesimi e ad ogni altra somma ad essi assegnata a far carico sul bilancio del Ministero per i beni culturali e ambientali.

5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti l'ordinamento interno e le modalità di funzionamento degli istituti.

6. Il Ministero per i beni culturali e ambientali affida la progettazione degli interventi di adeguamento strutturale e funzionale degli edifici sede del Centro e dei musei con le modalità di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

7. Per le attività di progettazione e per gli interventi di adeguamento delle sedi è autorizzata la spesa annua di lire 30 miliardi per il triennio 1998, 1999 e 2000.

8. Per il funzionamento del Centro e dei musei è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000.

9. È autorizzata la spesa di lire 5. miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, per l'acquisto, anche mediante mostre con premi, di opere e beni da esporre nei musei istituiti con la presente legge.

Art. 2.

(Attività didattica nei musei)

1. Le spese per la promozione culturale e didattica nelle ordinarie unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali si intendono comprensive delle spese finalizzate a potenziare il servizio di attività didattica rivolto al pubblico scolastico. A tal fine gli istituti dipendenti dal Ministero per i beni culturali e ambientali, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, possono avvalersi della collaborazione di operatori esterni. Gli incarichi relativi a tali prestazioni possono essere conferiti ad istituzioni pubbliche, tramite apposite convenzioni, o a soggetti privati prescelti sulla base della preparazione specifica e dell'esperienza maturata.

Art. 3.

(Partecipazione a fondazioni)

1. Il Ministero per i beni culturali e ambientali è autorizzato a partecipare a fondazioni costituite o da costituire con altri soggetti pubblici o privati per la gestione di musei, di complessi monumentali, di gallerie, di scavi di antichità e di parchi archeologici.

2. Al patrimonio delle fondazioni il Ministero per i beni culturali e ambientali partecipa mediante concessioni d'uso, consoni alla loro natura storica od artistica, dei beni culturali che ha in consegna.

3. L'atto costitutivo o lo statuto delle fondazioni debbono prevedere che, in caso di estinzione, i diritti d'uso dei beni di cui al comma 2 si estinguono anch'essi.

4. Lo statuto deve prevedere l'istituzione, nell'ambito della fondazione, di un comitato tecnico-scientifico, composto da rappresentanti dei fondatori con professionalità e competenze specifiche rispetto ai compiti delle fondazioni e presieduto da una personalità del mondo della cultura nominata dal Ministro per i beni culturali e ambientali. Il comitato tecnico-scientifico determina gli indirizzi culturali per l'attività delle fondazioni e si esprime sulle questioni che ad esso vengano sottoposte dai fondatori.

Art. 4.

(Scuole di restauro)

1. Presso gli istituti dipendenti dal Ministero per i beni culturali e ambientali possono essere istituite, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, sezioni delle scuole di restauro dell'Istituto centrale per il restauro e dell'Opificio delle pietre dure, previste dalle leggi 22 luglio 1939, n. 1240, e 20 gennaio 1992, n. 57. Le sezioni sono istituite, su proposta dei direttori delle scuole, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.

2. L'ordinamento interno, le modalità di accesso, nonché i criteri per la selezione del personale docente e per lo svolgimento dei corsi delle scuole di cui al comma 1, sono stabiliti con regolamento adottato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

(Modifiche della legge 8 ottobre 1997, n. 352)

1. I commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 2 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, sono abrogati.

2. I commi 8 e 9 dell'articolo 2 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, sono sostituiti dal seguente:

«8. Le somme erogate da soggetti pubblici e privati in favore dello Stato a titolo di partecipazione alla realizzazione di attività culturali o di interventi sul patrimonio culturale affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato e sono assegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per il trasferimento agli organi del medesimo Ministero che realizzano le attività o agli interventi, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Il funzionario incaricato della gestione dei predetti fondi presenta annualmente il rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa. I predetti documenti sono resi pubblici e portati a conoscenza di tutti i soggetti che hanno partecipato o concorso finanziariamente alle iniziative culturali promosse».

3. Per le finalità di cui all'articolo 7 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, quali quote a

carico delle soprintendenze, è autorizzata la spesa di lire 250 milioni annui a decorrere dal 1998. È soppresso l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 ottobre 1997, n.352.

4. All'articolo 12 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il produttore o il responsabile dell'immissione sul mercato italiano di generatori *aerosol* contenenti vernici è tenuto a comunicare preventivamente al Ministero per i beni culturali e ambientali, Istituto centrale per il restauro, e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la categoria chimica delle resine e dei solventi in esse contenuti e i prodotti chimici utilizzabili per la rimozione delle vernici. In sostituzione della comunicazione il produttore o il responsabile dell'immissione sul mercato può indicare sui contenitori le medesime informazioni»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. I dati di cui al comma 1 sono coperti dal segreto d'ufficio e possono essere comunicati solo in forma aggregata».

Art. 6.

(Modifiche alla legge 1° dicembre 1997, n. 420)

1. All'articolo 5, comma 1, della legge 1° dicembre 1997, n. 420, le parole: «Per il triennio 1997-1999 è autorizzata la spesa di lire 13 miliardi per il 1997, di lire 10 miliardi per il 1998 e di lire 11 miliardi per il 1999» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1997 è autorizzata la spesa di lire 13 miliardi».

Art. 7.

(Modifica alla legge 7 marzo 1997, n. 53)

1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 7 marzo 1997, n. 53, è prorogato al 31 dicembre 1999.

2. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 7 marzo 1997, n. 53, è autorizzata la spesa di lire 850 milioni per l'anno 1999.

Art. 8.

(Lavori socialmente utili)

1. Per la prosecuzione dei lavori socialmente utili di competenza del Ministero per i beni culturali e ambientali è autorizzata la spesa di lire 28 miliardi nel 1998.

Art. 9.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, commi 7 e 9, dell'articolo 7, comma 2, pari complessivamente a lire 35 miliardi nel 1998, 35 miliardi e 850 milioni nel 1999 e 35 miliardi nel 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale, fondo speciale, del Ministero dei tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 8, dell'articolo 5, comma 3, dell'articolo 6, comma 1, e dell'articolo 8, comma 1, pari complessivamente a lire 31 miliardi e 250 milioni nel 1998, 2 miliardi e 250 milioni nel 1999 e a lire 18 miliardi e 250 milioni nel 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente, fondo speciale, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.